

## La riforma della previdenza complementare (D. Lgs. 252 del 5 dicembre 2005)

### INDICAZIONI OPERATIVE PER I DATORI DI LAVORO CHE APPLICANO IL CCNL EDILI – INDUSTRIA O IL CCNL EDILI – ARTIGIANATO

#### PREMESSA

Le presenti indicazioni operative rispondono alle disposizioni dei seguenti Decreti emanati il 30 gennaio 2007 dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze:

- Decreto emanato dal Min. del Lavoro ai sensi del comma 757 della legge 296/2006, che verrà identificato nel seguito del presente documento con il nome di *Decreto 1*<sup>1</sup>;
- Decreto emanato dal Min. del Lavoro ai sensi del comma 765 della legge 296/2006, che verrà identificato nel seguito del presente documento con il nome di *Decreto 2*<sup>2</sup>.

Le presenti indicazioni operative sono state predisposte dal Fondo Pensione Prevedi al solo scopo di agevolare la comprensione dei Decreti sopra citati e non esentano i destinatari di questi ultimi dalla lettura dei Decreti stessi e delle ulteriori disposizioni normative che disciplinano la previdenza complementare, nonché dello Statuto e della Nota Informativa del Fondo medesimo. Il Fondo Pensione Prevedi declina quindi ogni responsabilità per eventuali errori, inesattezze e/o omissioni commesse nella predisposizione del presente documento.

#### INDICAZIONI OPERATIVE PER IL DATORE DI LAVORO:

Il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei propri dipendenti i modelli TFR1 e TFR2 emanati dal Ministero del Lavoro (art. 1, co. 1 e co. 4 del *Decreto 2*), affinché essi possano scegliere la destinazione del proprio TFR maturando ai sensi del D. Lgs. 252/2005. La **scelta esplicita di destinazione del TFR** va effettuata, da parte del lavoratore, necessariamente tramite compilazione del modello TFR1 (per i lavoratori che risultavano occupati alla data del 31/12/2006) o del modello TFR2 (per i lavoratori assunti dopo il 31/12/2006). Il modello ministeriale compilato dal lavoratore deve essere consegnato al datore di lavoro che ne restituisce al lavoratore una copia controfirmata per ricevuta. Nel caso in cui il lavoratore abbia scelto di aderire ad una forma pensionistica complementare, deve consegnare al datore di lavoro una copia del modulo di adesione alla forma pensionistica scelta, unitamente al modello ministeriale (TFR1 o TFR2) debitamente compilato. Il

<sup>1</sup> E' il Decreto relativo al fondo, gestito dall'INPS, a cui affluisce il TFR dei lavoratori alle dipendenze di impresa con un numero medio di dipendenti nel 2006 pari o maggiore di 50, che non abbiano scelto una forma pensionistica complementare entro la scadenza del 30 giugno 2007 (nel caso di lavoratori in forza al 31/12/2006) o del sesto mese dall'assunzione (nel caso di lavoratori assunti dopo il 31/12/2006).

<sup>2</sup> E' il Decreto che stabilisce le modalità per la scelta esplicita, da parte del lavoratore, di destinazione del proprio TFR maturando; a questo Decreto sono allegati i modelli TFR1 e TFR2 per l'esercizio della scelta inerente il TFR.



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini

## **La riforma della previdenza complementare (D. Lgs. 252 del 5 dicembre 2005)**

modulo di adesione alla forma pensionistica complementare non può, quindi, avere data successiva a quella in cui il lavoratore ha sottoscritto il modello TFR1 o TFR2.

**La scelta esplicita di destinazione del TFR deve essere effettuata entro la seguente scadenza:**

- entro il 30 giugno 2007, dai lavoratori che risultavano occupati alla data del 31/12/2006 (modello TFR1);**
- entro sei mesi dalla data di assunzione, dai lavoratori assunti dopo il 31/12/2006 (modello TFR2).**

Si elencano di seguito tutte le casistiche riconducibili ai modelli TFR1 e TFR2, in relazione alle opzioni disponibili ai lavoratori e ai conseguenti adempimenti del datore di lavoro.

## **La riforma della previdenza complementare (D. Lgs. 252 del 5 dicembre 2005)**

### **A) LAVORATORI ASSUNTI ENTRO IL 31/12/2006: IL MODELLO TFR1**

Per esprimere una scelta esplicita in merito al proprio TFR maturando, questi lavoratori devono compilare, entro il 30 giugno 2007, il modello ministeriale TFR1, scegliendo, in relazione alla propria condizione lavorativa, la sezione 1 oppure la sezione 2 oppure la sezione 3 (la sezione 4 non rileva per i lavoratori soggetti al CCNL edili-industria o edili-artigianato). Si riportano di seguito le opzioni disponibili per ciascuna sezione del modello TFR1.

#### **A.1) - sez. 1 del modello TFR1: lavoratori con prima occupazione iniziata dopo il 28/04/1993<sup>3</sup> che al 31/12/2006 non erano ancora iscritti ad una forma pensionistica complementare**

- **opzione 1 - il lavoratore destina il proprio TFR maturando ad una forma pensionistica complementare:** il datore di lavoro riceve il modello TFR1 (su cui il lavoratore ha indicato il nome della forma pensionistica scelta e la data di sottoscrizione del modulo di adesione alla stessa) unitamente alla copia del modulo di adesione alla forma pensionistica complementare. Il datore di lavoro deve restituire al lavoratore una copia del modello TFR1, controfirmata per ricevuta. **Poiché il lavoratore è iscritto alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28/04/1993, l'adesione ad una forma pensionistica complementare comporta il versamento alla stessa dell'intero TFR maturando.**

**Se il lavoratore sceglie il Fondo Pensione Prevedi: l'obbligo contributivo a Prevedi decorre non oltre il mese successivo a quello in cui il modello TFR1 è stato sottoscritto dal lavoratore:** in proposito sono attesi chiarimenti, da parte delle Autorità pubbliche competenti, in merito alla data precisa di decorrenza dell'obbligo contributivo al Fondo (in particolare, se dal primo giorno del mese in corso alla data in cui il modello TFR1 è stato sottoscritto dal lavoratore ovvero dal primo giorno del mese successivo a tale data). Il versamento delle contribuzioni dovute al Fondo viene tuttavia effettuato, per le adesioni sottoscritte dopo il 31/12/2006, a partire dal mese di luglio 2007<sup>4</sup>. L'importo del TFR di competenza dei mesi precedenti a quello di luglio 2007 da versare al Fondo Pensione deve essere rivalutato dal datore di lavoro, nelle more del versamento, secondo i criteri dell'art.

<sup>3</sup> Tali lavoratori risultano quindi iscritti alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28/04/1993.

<sup>4</sup> Le contribuzioni di competenza dei mesi fino a giugno 2007 vengono versate entro luglio 2007, mentre quelle di competenza del mese di luglio 2007 e successivi vengono versate entro il mese successivo a quello di competenza.

## La riforma della previdenza complementare (D. Lgs. 252 del 5 dicembre 2005)

2120 del codice civile, sulla base del tasso di rivalutazione del TFR applicato al 31/12/2006 (art. 1, co. 2 lett. a del Decreto 2).

- **opzione 2 – il lavoratore sceglie espressamente di non destinare il proprio TFR ad una forma pensionistica complementare:** il datore di lavoro riceve il modello TFR1 (su cui il lavoratore ha scelto la presente opzione) e, dopo averlo controfirmato per ricevuta, ne restituisce una copia al lavoratore.

Se nel 2006 il datore di lavoro aveva un numero medio di dipendenti inferiore a 50, il TFR del lavoratore continua ad essere gestito dallo stesso datore di lavoro secondo l'art. 2120 del codice civile; se invece nel 2006 il datore di lavoro aveva un numero medio di dipendenti pari o superiore a 50, il TFR del lavoratore che matura dal 1 gennaio 2007 in poi viene versato ad un fondo gestito dall'INPS secondo le stesse regole previste dall'art. 2120 del codice civile. Il versamento del TFR al suddetto fondo gestito dall'INPS avviene con decorrenza dal mese successivo a quello di sottoscrizione del modello TFR1: per tale motivo, il TFR che matura dal 1 gennaio fino a tale decorrenza deve essere rivalutato dal datore di lavoro, nelle more del versamento, sulla base del tasso di rivalutazione di cui all'art. 2120 del codice civile applicato al 31/12/2006 (art. 3, co. 1, lett. a del Decreto 1).

- **Opzione 3 – il lavoratore non manifesta alcuna volontà esplicita in merito al proprio TFR** (quindi non compila il modello TFR1 né il modulo di adesione ad una forma pensionistica complementare): in questo caso il datore di lavoro deve versare al Fondo Pensione Prevedi (sempre per il tramite della Cassa Edile territorialmente competente), l'intero TFR del lavoratore che matura dal 1 luglio 2007 (art. 1, co. 2 lett. b del Decreto 2)<sup>5</sup>. Il versamento, alla competente Cassa Edile, del TFR del mese di luglio 2007 e successivi deve essere effettuato entro il mese successivo a quello di competenza (es. il TFR maturato a luglio 2007 va versato alla Cassa Edile entro il mese di agosto 2007).

In questa particolare fattispecie (lavoratore con un rapporto di lavoro in essere al 31/12/2006), il TFR che matura dal 1 gennaio al 30 giugno 2007 rimane presso il datore di lavoro, che continua a gestirlo ai sensi dell'art. 2120 del codice civile indipendentemente dal numero medio di dipendenti dello stesso nel 2006 (art. 3, co. 1, lett. a del Decreto 1).

<sup>5</sup> In caso di silenzio del lavoratore, infatti, il TFR maturando viene conferito alla forma pensionistica collettiva prevista dai contratti collettivi, che per il CCNL edili-industria e edili-artigianato è, appunto, Prevedi.

## La riforma della previdenza complementare (D. Lgs. 252 del 5 dicembre 2005)

### A.2) - sez. 2 del modello TFR1: lavoratori con prima occupazione iniziata entro il 28/04/1993<sup>6</sup> che al 31/12/2006 erano già iscritti ad una forma pensionistica complementare

- **opzione 1 - il lavoratore conferma la quota del proprio TFR maturando già destinata alla forma pensionistica complementare a cui è iscritto (18% stabilito dal CCNL edili-industria e dal CCNL edili-artigianato):** il datore di lavoro riceve il modello TFR1 (su cui il lavoratore ha scelto la presente opzione) e, dopo averlo sottoscritto per ricevuta, ne restituisce una copia al lavoratore. Se nel 2006 il datore di lavoro aveva un numero medio di dipendenti inferiore a 50, il TFR residuo del lavoratore (cioè l'82% non destinato alla previdenza complementare) continua ad essere gestito dallo stesso datore di lavoro secondo l'art. 2120 del codice civile; se invece nel 2006 il datore di lavoro aveva un numero medio di dipendenti pari o superiore a 50, il TFR residuo del lavoratore (cioè l'82% non destinato alla previdenza complementare) viene versato ad un fondo gestito dall'INPS secondo le stesse regole previste dall'art. 2120 del codice civile. Il versamento al suddetto fondo gestito dall'INPS riguarda la quota di TFR, non destinata alla forma pensionistica complementare, che matura dal 1 gennaio 2007 in poi e avviene con decorrenza dal mese successivo a quello di sottoscrizione del modello TFR1: per tale motivo, il TFR che matura dal 1 gennaio fino a tale decorrenza deve essere rivalutato dal datore di lavoro, nelle more del versamento, sulla base del tasso di rivalutazione di cui all'art. 2120 del codice civile applicato al 31/12/2006 (art. 3, co. 1, lett. a del Decreto 1).
- **Opzione 2 – il lavoratore conferisce alla forma pensionistica complementare a cui è iscritto anche la quota residua del proprio TFR maturando (portando al 100% il TFR maturando versato a tale forma):** il datore di lavoro riceve il modello TFR1 (su cui il lavoratore ha scelto la presente opzione) e, dopo averlo controfirmato per ricevuta, ne restituisce una copia al lavoratore. Il datore di lavoro porta quindi al 100% la quota di TFR maturando destinata alla forma pensionistica complementare a cui è iscritto il lavoratore. Tale incremento decorre dal periodo di paga in corso alla data di sottoscrizione del modello TFR1 da parte del lavoratore; il versamento alla forma pensionistica complementare della quota di TFR corrispondente all'incremento citato avviene, tuttavia, a decorrere dal mese di luglio 2007. **L'importo del TFR di competenza dei mesi precedenti a quello di luglio 2007, da versare al Fondo Pensione, deve essere rivalutato dal datore di lavoro, nelle more del versamento, secondo**

<sup>6</sup> Tali lavoratori risultano quindi iscritti alla previdenza obbligatoria entro il 28/04/1993.

## **La riforma della previdenza complementare (D. Lgs. 252 del 5 dicembre 2005)**

**i criteri dell'art. 2120 del codice civile, sulla base del tasso di rivalutazione del TFR applicato al 31/12/2006 (art. 1, co. 2 lett. a del Decreto 2).**

Il TFR che matura dal 1 gennaio 2007 fino alla data di decorrenza dell'obbligo contributivo alla forma pensionistica complementare scelta dal lavoratore rimane in ogni caso presso il datore di lavoro (indipendentemente dal numero di dipendenti del datore di lavoro)<sup>7</sup>.

- **Opzione 3 – il lavoratore non manifesta alcuna volontà esplicita in merito al proprio TFR** (quindi non compila il modello TFR1 né il modulo di adesione ad una forma pensionistica complementare): in questo caso il datore di lavoro deve versare al Fondo Pensione Prevedi (sempre per il tramite della Cassa Edile territorialmente competente), l'intero TFR del lavoratore che matura dal 1 luglio 2007 in poi (art. 1, co. 2 lett. b del Decreto 2)<sup>8</sup>. In questa particolare fattispecie (lavoratore con un rapporto di lavoro in essere al 31/12/2006), il TFR che matura dal 1 gennaio al 30 giugno 2007 rimane presso il datore di lavoro, che continua a gestirlo ai sensi dell'art. 2120 del codice civile indipendentemente dal numero medio di dipendenti dello stesso nel 2006 (art. 3, co. 1, lett. a del Decreto 1).

**A.3) - sez. 3 del modello TFR1: lavoratori con prima occupazione iniziata entro il 28/04/1993<sup>9</sup> la cui CCNL prevede la possibilità di conferire TFR ad una forma pensionistica complementare ma che al 31/12/2006 non erano iscritti a nessuna forma pensionistica complementare**

- **Opzione 1 – il lavoratore sceglie espressamente di non destinare il proprio TFR ad una forma pensionistica complementare:** il datore di lavoro riceve il modello TFR1 (su cui il lavoratore ha scelto la presente opzione) e, dopo averlo sottoscritto per ricevuta, ne restituisce una copia al lavoratore.

Se nel 2006 il datore di lavoro aveva un numero medio di dipendenti inferiore a 50, il TFR del lavoratore continua ad essere gestito dallo stesso datore di lavoro secondo l'art. 2120 del codice civile; se invece nel 2006 il datore di lavoro aveva un numero medio di dipendenti pari o superiore a 50, il TFR del lavoratore che matura dal 1 gennaio 2007 in poi viene versato ad un fondo gestito dall'INPS secondo le stesse regole previste dall'art. 2120 del codice civile.

Il versamento al suddetto fondo gestito dall'INPS riguarda la quota di TFR, non destinata alla

<sup>7</sup> Questo accade per i lavoratori che risultavano occupati al 31/12/2006, di cui ci si occupa nella presente lett. A.

<sup>8</sup> In caso di silenzio del lavoratore, infatti, il TFR maturando viene conferito alla forma pensionistica collettiva prevista dai contratti collettivi, che per il CCNL edili-industria e edili-artigianato è, appunto, Prevedi.

<sup>9</sup> Tali lavoratori risultano quindi iscritti alla previdenza obbligatoria entro il 28/04/1993.

## La riforma della previdenza complementare (D. Lgs. 252 del 5 dicembre 2005)

forma pensionistica complementare, che matura dal 1 gennaio 2007 in poi e avviene con decorrenza dal mese successivo a quello di sottoscrizione del modello TFR1: per tale motivo, il TFR che matura dal 1 gennaio fino a tale decorrenza deve essere rivalutato dal datore di lavoro, nelle more del versamento, sulla base del tasso di rivalutazione di cui all'art. 2120 del codice civile applicato al 31/12/2006 (art. 3, co. 1, lett. a del Decreto 1).

- **opzione 2 - il lavoratore destina il proprio TFR maturando ad una forma pensionistica complementare:** il datore di lavoro riceve il modello TFR1 su cui il lavoratore ha indicato il nome della forma pensionistica scelta, la data di sottoscrizione del modulo di adesione alla stessa e la percentuale del proprio TFR maturando (18% oppure 100%<sup>10</sup>) destinata alla stessa forma pensionistica. Il datore di lavoro deve restituire al lavoratore una copia del modello TFR1, sottoscritta per ricevuta. Unitamente al modello TFR1 il datore di lavoro riceve dal lavoratore una copia del modulo di adesione alla forma pensionistica complementare.

Se il lavoratore sceglie di versare alla forma pensionistica complementare solo il 18% del TFR maturando, **la parte dello stesso non destinata a tale forma, che matura dal 1 gennaio 2007 in poi:**

- viene mantenuta presso il datore di lavoro (che lo gestisce ai sensi dell'art. 2120 del codice civile), se lo stesso nel 2006 aveva un numero medio di dipendenti inferiore a 50;
- viene destinata al fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS ai sensi dell'art. 2120 del codice civile, se il datore di lavoro nel 2006 aveva un numero medio di dipendenti uguale o superiore a 50. Il versamento al suddetto fondo gestito dall'INPS avviene con decorrenza dal mese successivo a quello di sottoscrizione del modello TFR1: per tale motivo, il TFR che matura dal 1 gennaio fino a tale decorrenza deve essere rivalutato dal datore di lavoro, nelle more del versamento, sulla base del tasso di rivalutazione di cui all'art. 2120 del codice civile applicato al 31/12/2006 (art. 3, co. 1, lett. a del Decreto 1).

Se invece il lavoratore sceglie di versare alla forma pensionistica complementare il 100% del TFR maturando, il TFR che matura dal 1 gennaio 2007 fino alla data di decorrenza dell'obbligo contributivo alla forma medesima rimane in ogni caso presso il datore di lavoro (indipendentemente dal numero di dipendenti del datore di lavoro)<sup>11</sup>.

<sup>10</sup> Poiché il lavoratore risulta iscritto alla previdenza obbligatoria entro il 28/04/1993, ha la possibilità di decidere se versare alla forma pensionistica complementare il 18% oppure il 100% del TFR maturando.

<sup>11</sup> Questo accade per i lavoratori che risultavano occupati al 31/12/2006, di cui ci si occupa nella presente lett. A.

## **La riforma della previdenza complementare (D. Lgs. 252 del 5 dicembre 2005)**

**Se il lavoratore sceglie il Fondo Pensione Prevedi: l'obbligo contributivo a Prevedi decorre non oltre il mese successivo a quello in cui il modello TFR1 è stato sottoscritto dal lavoratore:** in proposito sono attesi chiarimenti, da parte delle Autorità pubbliche competenti, in merito alla data precisa di decorrenza dell'obbligo contributivo al Fondo (in particolare, se dal primo giorno del mese in corso alla data in cui il modello TFR1 è stato sottoscritto dal lavoratore ovvero dal primo giorno del mese successivo a tale data). Il versamento delle contribuzioni dovute al Fondo viene tuttavia effettuato, per le sole adesioni sottoscritte dopo il 31/12/2006, a partire dal mese di luglio 2007<sup>12</sup>. L'importo del TFR di competenza dei mesi precedenti a quello di luglio 2007 da versare al Fondo Pensione, deve essere rivalutato dal datore di lavoro, nelle more del versamento, secondo i criteri dell'art. 2120 del codice civile, sulla base del tasso di rivalutazione del TFR applicato al 31/12/2006 (art. 1, co. 2 lett. a del Decreto 2).

- ***Opzione 3 – il lavoratore non manifesta alcuna volontà esplicita in merito al proprio TFR*** (quindi non compila il modello TFR1 né il modulo di adesione ad una forma pensionistica complementare): in questo caso il datore di lavoro deve versare al Fondo Pensione Prevedi (sempre per il tramite della Cassa Edile territorialmente competente), l'intero TFR del lavoratore che matura dal 1 luglio 2007 in poi (art. 1, co. 2 lett. b del Decreto 2)<sup>13</sup>. Il versamento alla Cassa Edile competente del TFR del mese di luglio 2007 e successivi deve essere effettuato entro il mese successivo a quello di competenza (es. il TFR maturato a luglio 2007 va versato alla Cassa Edile entro il mese di agosto 2007). In questa particolare fattispecie (lavoratore con un rapporto di lavoro in essere al 31/12/2006), il TFR che matura dal 1 gennaio al 30 giugno 2007 rimane presso il datore di lavoro, che continua a gestirlo ai sensi dell'art. 2120 del codice civile indipendentemente dal numero medio di dipendenti dello stesso nel 2006 (art. 3, co. 1, lett a del Decreto 1).

---

<sup>12</sup> Le contribuzioni di competenza dei mesi fino a giugno 2007 vengono versate entro luglio 2007, mentre quelle di competenza del mese di luglio 2007 e successivi vengono versate entro il mese successivo a quello di competenza.

<sup>13</sup> In caso di silenzio del lavoratore, infatti, il TFR maturando viene conferito alla forma pensionistica collettiva prevista dai contratti collettivi, che per il CCNL edili-industria e edili-artigianato è, appunto, Prevedi.

## **La riforma della previdenza complementare (D. Lgs. 252 del 5 dicembre 2005)**

**A.4) - sez. 4 del modello TFR1: lavoratori con prima occupazione iniziata entro il 28/04/1993<sup>14</sup> il cui CCNL non prevede la possibilità di conferire TFR ad una forma pensionistica complementare e che al 31/12/2006 non erano iscritti a nessuna forma pensionistica complementare**

Questa opzione non riguarda i lavoratori soggetti al CCNL edili-industria o al CCNL edili-artigianato, in quanto tali CCNL prevedono la possibilità di conferire il TFR al Fondo Pensione Prevedi.

---

<sup>14</sup> Tali lavoratori risultano quindi iscritti alla previdenza obbligatoria entro il 28/04/1993.

## **La riforma della previdenza complementare (D. Lgs. 252 del 5 dicembre 2005)**

### **B) LAVORATORI ASSUNTI DOPO IL 31/12/2006: IL MODELLO TFR2**

Per effettuare una scelta esplicita in merito al proprio TFR maturando, questi lavoratori devono compilare, entro sei mesi dall'assunzione, il modello ministeriale TFR2, scegliendo, in relazione alla propria condizione lavorativa, la sezione 1 oppure la sezione 2 (la sezione 3 non rileva per i lavoratori soggetti al CCNL edili-industria o edili-artigianato).

Si riportano di seguito le opzioni disponibili per ciascuna sezione del modello TFR2.

#### **B.1) - sez. 1 del modello TFR2: lavoratori con prima occupazione iniziata dopo il 28/04/1993<sup>15</sup>**

- ***opzione 1 - il lavoratore destina il proprio TFR maturando ad una forma pensionistica complementare:*** il datore di lavoro riceve il modello TFR2 (su cui il lavoratore ha indicato il nome della forma pensionistica scelta e la data di sottoscrizione del modulo di adesione alla stessa) unitamente alla copia del modulo di adesione alla forma pensionistica complementare. Il datore di lavoro deve restituire al lavoratore una copia del modello TFR2 controfirmata per ricevuta. Poiché il lavoratore è iscritto alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28/04/1993, l'adesione ad una forma pensionistica complementare comporta il versamento alla stessa dell'intero TFR maturando.

Il TFR che matura dalla data di assunzione fino alla data di decorrenza dell'obbligo contributivo alla forma pensionistica complementare scelta dal lavoratore:

- viene mantenuta presso il datore di lavoro (che lo gestisce ai sensi dell'art. 2120 del codice civile), se lo stesso nel 2006 aveva un numero medio di dipendenti inferiore a 50;
- viene destinata al fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS ai sensi dell'art. 2120 del codice civile, se il datore di lavoro nel 2006 aveva un numero medio di dipendenti uguale o superiore a 50. Il versamento al suddetto fondo gestito dall'INPS avviene con decorrenza dal mese successivo a quello di sottoscrizione del modello TFR2 da parte del lavoratore: per tale motivo, il TFR che matura dalla data di assunzione del lavoratore fino a tale decorrenza deve essere rivalutato dal datore di lavoro, nelle more del versamento, sulla base del tasso di rivalutazione di cui all'art. 2120 del codice civile applicato al 31/12/2006 (art. 3, co. 1, lett. b del Decreto 1).

<sup>15</sup> Tali lavoratori risultano quindi iscritti alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28/04/1993.

## **La riforma della previdenza complementare (D. Lgs. 252 del 5 dicembre 2005)**

**Se il lavoratore sceglie il Fondo Pensione Prevedi: l'obbligo contributivo a Prevedi decorre non oltre il mese successivo a quello in cui il modello TFR2 è stato sottoscritto dal lavoratore:** in proposito sono attesi chiarimenti, da parte delle Autorità pubbliche competenti, in merito alla data precisa di decorrenza dell'obbligo contributivo al Fondo (in particolare, se dal primo giorno del mese in corso alla data in cui il modello TFR2 è stato sottoscritto dal lavoratore ovvero dal primo giorno del mese successivo a tale data). Il versamento delle contribuzioni dovute al Fondo viene tuttavia effettuato, per le adesioni sottoscritte dopo il 31/12/2006, a partire dal mese di luglio 2007<sup>16</sup>. L'importo del TFR di competenza dei mesi precedenti a quello di luglio 2007 da versare al Fondo Pensione, deve essere rivalutato dal datore di lavoro, nelle more del versamento, secondo i criteri dell'art. 2120 del codice civile, sulla base del tasso di rivalutazione del TFR applicato al 31/12/2006 (art. 1, co. 5 lett. a del Decreto 2).

- ***opzione 2 – il lavoratore sceglie espressamente di non destinare il proprio TFR ad una forma pensionistica complementare:*** il datore di lavoro riceve il modello TFR2 (su cui il lavoratore ha scelto la presente opzione) e, dopo averlo controfirmato per ricevuta, ne restituisce una copia al lavoratore.

Se nel 2006 il datore di lavoro aveva un numero medio di dipendenti inferiore a 50, il TFR del lavoratore continua ad essere gestito dallo stesso datore di lavoro secondo l'art. 2120 del codice civile; se invece nel 2006 il datore di lavoro aveva un numero medio di dipendenti pari o superiore a 50, il TFR del lavoratore che matura dalla data di assunzione del lavoratore in poi viene versato al fondo gestito dall'INPS secondo le stesse regole previste dall'art. 2120 del codice civile (art. 3, co.1, lett. b del Decreto1). Il versamento del TFR al suddetto fondo gestito dall'INPS avviene con decorrenza dal mese successivo a quello di compilazione del modello TFR2 da parte del lavoratore: per tale motivo, il TFR che matura dalla data di assunzione a quella di versamento al citato fondo INPS deve essere rivalutato dal datore di lavoro, nelle more del versamento, sulla base del tasso di rivalutazione di cui all'art. 2120 del codice civile applicato al 31/12/2006 (art. 3, co. 1, lett. b del Decreto 1).

- ***Opzione 3 – il lavoratore non manifesta alcuna volontà esplicita in merito al proprio TFR*** (quindi non compila il modello TFR2 né il modulo di adesione ad una forma pensionistica

<sup>16</sup> Le contribuzioni di competenza dei mesi fino a giugno 2007 vengono versate entro luglio 2007, mentre quelle di competenza del mese di luglio 2007 e successivi vengono versate entro il mese successivo a quello di competenza.

## **La riforma della previdenza complementare (D. Lgs. 252 del 5 dicembre 2005)**

complementare): in questo caso il datore di lavoro deve versare al Fondo Pensione Prevedi (sempre per il tramite della Cassa Edile territorialmente competente), il TFR del lavoratore che matura a partire dal settimo mese successivo alla data di assunzione del lavoratore stesso (art. 1, co. 5 lett. b del Decreto 2)<sup>17</sup>. Il versamento alla competente Cassa Edile, del TFR che matura a partire da tale termine, deve essere effettuato entro il mese successivo a quello di competenza.

### **B.2) - sez. 2 del modello TFR2: lavoratori con prima occupazione iniziata entro il 28/04/1993<sup>18</sup>** **il cui CCNL prevede il conferimento del TFR ad una forma pensionistica complementare**

- ***Opzione 1 – il lavoratore sceglie espressamente di non destinare il proprio TFR ad una forma pensionistica complementare:*** il datore di lavoro riceve il modello TFR2 (su cui il lavoratore ha scelto la presente opzione) e, dopo averlo sottoscritto per ricevuta, ne restituisce una copia al lavoratore.

Se nel 2006 il datore di lavoro aveva un numero medio di dipendenti inferiore a 50, il TFR del lavoratore continua ad essere gestito dallo stesso datore di lavoro secondo l'art. 2120 del codice civile; se invece nel 2006 il datore di lavoro aveva un numero medio di dipendenti pari o superiore a 50, il TFR del lavoratore che matura dalla data di assunzione del lavoratore in poi viene versato ad un fondo gestito dall'INPS secondo le stesse regole previste dall'art. 2120 del codice civile. Il versamento del TFR al suddetto fondo gestito dall'INPS avviene con decorrenza dal mese successivo a quello di compilazione del modello TFR2 da parte del lavoratore: per tale motivo, il TFR che matura dalla data di assunzione a quella di versamento al citato fondo INPS deve essere rivalutato dal datore di lavoro, nelle more del versamento, sulla base del tasso di rivalutazione di cui all'art. 2120 del codice civile applicato al 31/12/2006 (art. 3, co. 1, lett. b del Decreto 1).

- ***opzione 2 - il lavoratore destina il proprio TFR maturando ad una forma pensionistica complementare:*** il datore di lavoro riceve il modello TFR2 su cui il lavoratore ha indicato il nome della forma pensionistica scelta, la data di sottoscrizione del modulo di adesione alla

<sup>17</sup> In caso di silenzio del lavoratore, infatti, il TFR maturando viene conferito alla forma pensionistica collettiva prevista dai contratti collettivi, che per il CCNL edili-industria e edili-artigianato è, appunto, Prevedi.

<sup>18</sup> Tali lavoratori risultano quindi iscritti alla previdenza obbligatoria entro il 28/04/1993.

## **La riforma della previdenza complementare (D. Lgs. 252 del 5 dicembre 2005)**

stessa e la percentuale del proprio TFR maturando (18% oppure 100%<sup>19</sup>) destinata alla stessa forma pensionistica. Il datore di lavoro deve restituire al lavoratore una copia del modello TFR2, sottoscritta per ricevuta. Unitamente al modello TFR2 il datore di lavoro riceve dal lavoratore una copia del modulo di adesione alla forma pensionistica complementare.

**La quota di TFR maturando non destinata alla forma pensionistica complementare, che matura dalla di assunzione del lavoratore in poi:**

- viene mantenuta presso il datore di lavoro (che lo gestisce ai sensi dell'art. 2120 del codice civile), se lo stesso nel 2006 aveva un numero medio di dipendenti inferiore a 50;
- viene destinata al fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS ai sensi dell'art. 2120 del codice civile, se il datore di lavoro nel 2006 aveva un numero medio di dipendenti uguale o superiore a 50. Il versamento al suddetto fondo gestito dall'INPS avviene con decorrenza dal mese successivo a quello di sottoscrizione del modello TFR2: per tale motivo, il TFR che matura dalla data di assunzione del lavoratore fino a tale decorrenza deve essere rivalutato dal datore di lavoro, nelle more del versamento, sulla base del tasso di rivalutazione di cui all'art. 2120 del codice civile applicato al 31/12/2006 (art. 3, co. 1, lett. b del Decreto 1).

**Se il lavoratore sceglie il Fondo Pensione Prevedi: l'obbligo contributivo a Prevedi decorre non oltre il mese successivo a quello in cui il modello TFR2 è stato sottoscritto dal lavoratore:** in proposito sono attesi chiarimenti, da parte delle Autorità pubbliche competenti, in merito alla data precisa di decorrenza dell'obbligo contributivo al Fondo (in particolare, se dal primo giorno del mese in corso alla data in cui il modello TFR2 è stato sottoscritto dal lavoratore ovvero dal primo giorno del mese successivo a tale data). Il versamento delle contribuzioni dovute al Fondo viene tuttavia effettuato, per le sole adesioni sottoscritte dopo il 31/12/2006, a partire dal mese di luglio 2007<sup>20</sup>. L'importo del TFR di competenza dei mesi precedenti a quello di luglio 2007 da versare al Fondo Pensione, deve essere rivalutato dal datore di lavoro, nelle more del versamento, secondo i criteri dell'art. 2120 del codice civile, sulla base del tasso di rivalutazione del TFR applicato al 31/12/2006 (art. 1, co. 5 lett. a del Decreto 2).\*/-

<sup>19</sup> Poiché il lavoratore risulta iscritto alla previdenza obbligatoria entro il 28/04/1993, ha la possibilità di decidere se versare alla forma pensionistica complementare il 18% oppure il 100% del TFR maturando.

<sup>20</sup> Le contribuzioni di competenza dei mesi fino a giugno 2007 vengono versate entro luglio 2007, mentre quelle di competenza del mese di luglio 2007 e successivi vengono versate entro il mese successivo a quello di competenza.

## **La riforma della previdenza complementare (D. Lgs. 252 del 5 dicembre 2005)**

- **Opzione 3 – il lavoratore non manifesta alcuna volontà esplicita in merito al proprio TFR** (quindi non compila il modello TFR2 né il modulo di adesione ad una forma pensionistica complementare): in questo caso il datore di lavoro deve versare al Fondo Pensione Prevedi (sempre per il tramite della Cassa Edile territorialmente competente), il TFR del lavoratore che matura a partire dal settimo mese successivo alla data di assunzione del lavoratore stesso (art. 1, co. 5 lett. b del Decreto 2)<sup>21</sup>. Il versamento alla competente Cassa Edile, del TFR che matura a partire da tale termine, deve essere effettuato entro il mese successivo a quello di competenza.

### **B.3) - sez. 3 del modello TFR2: lavoratori con prima occupazione iniziata entro il 28/04/1993<sup>22</sup> il cui CCNL non prevede la possibilità di conferire TFR ad una forma pensionistica complementare**

Questa opzione non riguarda i lavoratori soggetti al CCNL edili-industria o al CCNL edili-artigianato, in quanto tali CCNL prevedono la possibilità di conferire il TFR al Fondo Pensione Prevedi.

<sup>21</sup> In caso di silenzio del lavoratore, infatti, il TFR maturando viene conferito alla forma pensionistica collettiva prevista dai contratti collettivi, che per il CCNL edili-industria e edili-artigianato è, appunto, Prevedi.

<sup>22</sup> Tali lavoratori risultano quindi iscritti alla previdenza obbligatoria entro il 28/04/1993.